

STUDIO LEGALE ♦ SOCIETA' TRA AVVOCATI
Marco Mariani - Gian Luca Mazzocchio
Marco Setteposte - Marco Paoli
Daniele Filena - Umberto Tarara
C.so Cavour n. 68, 06034 FOLIGNO
Tel. 0742/344235 - Fax 0742/354434

TRIBUNALE DI TERNI

SEZIONE LAVORO

MEMORIA DI COSTITUZIONE

PER

MARCO FISAULI, nato a Perugia il 25.04.1964 ivi residente alla via dei Filosofi n. 41/G, c.f. FSLMRC64D25G478J, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Tarara c.f. TRRMRT75A15D653P ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno Corso Cavour n. 68.) del Foro di Spoleto ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Foligno, Corso Cavour n. 68, giusto mandato in calce al presente atto. L'Avv. Tarara dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo pec umberto.tarara@avvocatispoleto.legalmail.it o al numero telefax: 0742.354434.

CONTRO

FILIPPO SASSINELLI (c.f. FSLMRC64D25G478J)

-RICORRENTE-

(Avv. Paolo Malanotte)

E CONFRONTI DI

§ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

§ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

§ UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI

§ UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA

- RESISTENTI -

PREMESSO CHE

Con ricorso ex artt. 669 bis e seg. e 700 c.p.c. il Prof. Filippo Sassinelli ha evocato in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Prof. Marco Fisauli, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Terni e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *"accertata la fondatezza delle ragioni tutte in fatto e in diritto esposte in narrativa, in accoglimento del presente ricorso ex art. 700 c.p.c., annullare il provvedimento emesso dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria - Uffici Scolastici Provinciali di Perugia e Terni in data 3 agosto 2016 con il quale veniva rigettata la domanda di trasferimento avanzata dall'odierno ricorrente e/o in subordine sospenderne immediatamente l'efficacia, anche inaudita*



altera parte sino all'eventuale giudizio di merito, tenuto conto che il provvedimento suddetto è stato adottato in violazione degli artt. 3 e 6 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, degli artt. 8 e 9 dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08/04/2016 e dell'art. 1 c. 73 e 108 L.n. 107 del 2015 ed è palesemente pregiudizievole del diritto altresì vantato dal ricorrente Prof. Filippo Sassinelli di ricoprire egli stesso il posto assegnato al sig. Prof. Marco Fisauli per l'a.s. 2016/17; accertare la fondatezza delle ragioni tutte in fatto e in diritto esposte in narrativa, in accoglimento del presente ricorso ex art. 700 cpc, riconoscere ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e 6 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, degli artt. 8 e 9 dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08/04/2016 e dell'art. 1 c. 73 e 108 L.n. 107 del 2015 il diritto del ricorrente sig. Prof. Filippo Sassinelli di vedersi accolta la sua richiesta di trasferimento nell'ambito territoriale Umbria 002 con assegnazione della cattedra presso la scuola secondaria di I° grado Istituto "A. Ciuffelli" sito in Massa Martana (PG) al posto del sig. Prof. Marco Fisauli al quale è stata illegittimamente assegnata dal MIUR "Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria - Uffici Scolastici Provinciali di Perugia e Terni"; Emettere in ogni caso e sempre ai sensi dell'art. 700 cpc tutti i provvedimenti d'urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti dell'eventuale futura decisione di merito".

Si costituisce in giudizio con il presente atto il Prof. Marco Fisauli, come innanzi domiciliato, rappresentato e difeso, il quale impugna e contesta, parola per parola e punto per punto, integralmente ed estensivamente, l'atto introduttivo di lite, in uno alla documentazione di contro depositata e prodotta osservando e deducendo fin da ora e con riserva di quant'altro contestare ed eccepire in corso di causa ed anche all'esito dell'attività istruttoria che parte attrice ha l'onere di svolgere a sostegno dei propri assunti, quanto segue.

IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE

1. IL PROF. FISAULI INTENDE FARE CHIAREZZA IN ORDINE AI DESTINATARI DEL RICORSO INTRODUTTIVO: LA NOZIONE DI CONTROINTERESSATO E DI PARTE RESISTENTE

Secondo l'insegnamento tradizionale, quando viene dedotta in giudizio una posizione soggettiva di interesse legittimo, detta parte deve qualificarsi come controinteressato (e, perciò, parte necessaria del giudizio) e non come resistente.

Tale soggetto, che, oltre ad essere formalmente individuato quale beneficiario dell'atto impugnato, ha un interesse sostanziale al mantenimento dello stesso, connesso al bene della vita sottostante: nel caso, di specie il Prof. Marco Fisauli, controinteressato e non resistente, è il soggetto che ricopre il posto reclamato dal Prof. Sassinelli.

Nel caso di specie, ad esempio, di impugnativa del provvedimento di mancato accoglimento della domanda di trasferimento presentata dal Prof. Sassinelli, controinteressati saranno i docenti collocati



nella posizione desiderata rispetto al ricorrente e che, in caso di accoglimento del ricorso, vedrebbero mutata in senso deteriore la loro sede di lavoro.

Controinteressato è, in definitiva, chi ha interesse alla conservazione dell'atto ed ha quindi legittimazione processuale a contrastare le censure volte al suo annullamento.

Per analogia, secondo quanto attualmente previsto dall'art.41, comma 2, c.p.a., il ricorso per l'annullamento di un atto dell'autorità va «*notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso*».

L'individuazione degli interessati è fondamentale perchè gli stessi vanno evocati in giudizio, pena l'inammissibilità del ricorso.

In passato, invece la giurisprudenza aveva individuato, come contraddittori necessari, a fianco dell'Amministrazione titolare del potere esercitato, non soltanto le persone o i soggetti dei quali l'atto faceva espressa menzione, ma anche coloro che fossero agevolmente individuabili: «*sono controinteressati i soggetti, titolari di una situazione giuridica soggettiva di segno contrario rispetto a quella del ricorrente [...] e che il provvedimento impugnato ha attribuito una posizione di vantaggio che essi hanno interesse a conservare; di conseguenza e in virtù della peculiare posizione rivestita, il ricorso deve essere ad essi notificato qualora risultino espressamente indicati nell'atto impugnato o, comunque, siano facilmente individuabili dalla lettura dello stesso*».

Alla luce di ciò, **controinteressato** è il portatore di un interesse sostanziale di carattere conservativo antitetico a quello dedotto in giudizio dal ricorrente, individuabile o sul piano formale dall'essere direttamente contemplato dall'atto impugnato, oppure sul piano sostanziale per essere riconoscibile come titolare in concreto del predetto interesse.

Ragionando *a contrariis* parte **resistente**, invece, oltre che litisconsorte necessario, è esclusivamente l'Amministrazione che ha emesso l'atto in questa sede impugnato che, pertanto, potrà rispondere delle conseguenze dell'eventuale illegittimità dello stesso.

Il Prof. Marco Fisauli, pertanto, nel presente procedimento ricopre il ruolo di controinteressato e non di resistente come individuato dalla controparte con ogni logica conseguenza in ordine all'ammissibilità del ricorso ed alla regolazione delle spese.

NEL MERITO

2. SULL'IMMINENZA ED IRREPARABILITÀ DEL PREGIUDIZIO



Questa difesa ritiene di insuperabile ostacolo all'integrazione della tutela cautelare invocata da parte ricorrente il difetto di specifica allegazione e di puntuale riscontro in ordine all'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio derivante al Prof. Sassinelli nell'attesa di un giudizio di merito volto ad accertare l'eventuale sussistenza dei fatti costitutivi delle pretese azionate.

Ed invero, l'accesso alla tutela cautelare atipica presuppone, secondo previsione dell'art. 700 cpc, la contestuale sussistenza di una positiva valutazione prognostica delle ragioni poste a sostegno della domanda - *fmus boni iuris* - e di un pericolo imminente che l'attesa dei tempi del giudizio di merito pregiudichi in modo irreparabile il diritto vantato - *periculum in mora*.

Evidente risulta la *ratio* del requisito dell'urgenza poiché la tutela cautelare finisce, da un lato, con il comprimere il diritto di difesa avversario dato il breve intervallo cronologico in cui il soggetto ha l'onere di preparare le proprie difese e, dall'altro lato, consente - sia pure sulla base di una cognizione sommaria - corsia preferenziale ed anticipazione dell'esame del *petitum* rispetto agli ordinari tempi di gestione del processo civile.

Parimenti, anche in tale fase sommaria rimane onere del soggetto che propone l'azione l'allegazione e la dimostrazione puntuale dei fatti costitutivi della fattispecie cautelare e, tra questi, in via principale, dell'imminenza ed irreparabilità del lamentato pregiudizio, che non può esistere in *re ipsa* ma impone allegazioni circostanziate nonché riscontri specifici e documentati.

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad affermare di avere diritto al trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di I° grado per l'a.s. 2016/17 ed all'attribuzione della cattedra resasi disponibile presso l'Istituto Ciuffelli di Massa Martana assegnata illegittimamente, a suo dire, al Prof. Fisauli.

Tale circostanza comporterebbe al ricorrente grave imminente ed irreparabile pregiudizio poiché in caso di accoglimento della domanda di trasferimento lo stesso per il successivo a.s. 2017/18 si sarebbe ritrovato in un ambito provinciale ricompreso nel suo Comune di residenza.

Ha concluso il ricorrente che il mancato trasferimento rivestirebbe conseguenze negative anche sotto il profilo logistico economico che appunto vanno ad incidere sulla spesa familiare essendo il Prof. Sassinelli monoreddito.

In ordine al *periculum in mora* il ricorrente si è limitato ad affermare che i tempi richiesti da un giudizio ordinario pregiudicherebbero il proprio diritto in modo grave, imminente ed irreparabile.

Trattasi di affermazioni apodittiche e prive di pregio poiché le complessive emergenze processuali non consentono a parere di chi scrive, al contrario, riscontro dell'imminente ed irreparabile pregiudizio da porre a fondamento della tutela d'urgenza richiesta.



Né risulta allegazione alcuna e, dunque, idoneo riscontro documentale - al fine di diversa dimostrazione d'urgenza richiesto - circa la complessiva situazione reddituale (personale e/o familiare) del Prof. Sassinelli.

Ed invero, la documentazione prodotta da controparte a corredo dell'azione giudiziale esperita risulta di difficile comprensione poiché alcuni bordi delle pagine risultano tagliati.

Alla luce di quanto esposto appare evidente che la richiesta tutela anticipatoria cautelare non debba essere concessa, poiché risulta assorbente la superiore valutazione negativa in ordine al requisito del *periculum in mora*.

3. LE QUATTRO FASI DELLA MOBILITÀ E LE POSSIBILI RAGIONI DEL MANCATO OTTENIMENTO DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

Al fine di fare chiarezza in ordine all'oggetto del ricorso appare opportuno richiamare il funzionamento delle quattro fasi, riferite al personale docente, della mobilità.

La fase "A" riguardava i trasferimenti e passaggi all'interno della provincia; la fase "B" riguardava i trasferimenti e passaggi interprovinciali in deroga al vincolo triennale degli assunti entro il 2014/15.

In questa fase, qualora tali docenti fossero risultati posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto avrebbero ottenuto una titolarità su sede scolastica.

Alla fase "C" poteva partecipare il personale docente immesso in ruolo nelle fasi "B" e "C" da GAE. I docenti avevano l'obbligo di indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali e la titolarità veniva attribuita su ambito.

Infine, la fase "D" riguardava i trasferimenti interprovinciali in deroga al vincolo triennale dei docenti assunti nelle fasi "0" e "A" (da GAE o da Concorso), "B" e "C".

Pertanto, riassumendo, il Prof. Sassinelli (fase "B"), docente entrato in ruolo entro il 2014/2015, poteva richiedere il trasferimento interprovinciale producendo istanza di mobilità per gli ambiti di province diverse. Egli avrebbe potuto ottenere la titolarità su scuola sulla base dell'ordine personale espresso tra tutte le scuole del primo ambito richiesto. Analogamente il Prof. Sassinelli che aveva richiesto il passaggio di cattedra e di ruolo interprovinciale avrebbe potuto, comunque, ottenere la titolarità su scuola sulla base dell'ordine personale espresso tra tutte le scuole del primo ambito richiesto.

Il Prof. Fisauli (fase "C"), invece, docente neoassunto in fase B e C da GAE poteva richiedere il trasferimento su tutti gli ambiti nazionali ed ottenere la titolarità sul primo di tali ambiti, tra quelli espressi in ordine di preferenza, dove risultava un posto disponibile.



Ebbene, terminata questa doverosa premessa, appare legittimo porsi questo interrogativo: come mai il sistema ha assegnato al Prof. Fisauli l'Istituto di scuola secondaria di I° grado "Ciuffelli" di Massa Martana e la medesima scuola non è stata assegnata al Prof. Sassinelli che avrebbe beneficiato della preferenza?

Le possibili risposte al quesito posto possono essere esclusivamente due: la prima plausibile è che il Prof. Sassinelli possa aver presentato una domanda sbagliata (non ce ne voglia controparte ma come già anticipato alcuni documenti, fra cui la domanda, risultano incompleti); la seconda – al quanto probabile considerati i precedenti – è che il sistema (c.d. algoritmo) abbia commesso un errore.

In ogni caso, si sottolinea l'assoluta estraneità alla vicenda da parte del Prof. Fisauli il quale è trasferito sull'ambito ed ha ottenuto l'Istituto di scuola secondaria di I° grado "Ciuffelli" di Massa Martana con chiamata diretta e d'ufficio.

Tutto ciò premesso, il Prof. Marco Fisauli, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Terni, *contrariis reiectis*,

IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità del ricorso promosso dal Prof. Filippo Sassinelli per i motivi meglio esposti in narrativa sub I);

NEL MERITO rigettare il ricorso promosso dal Prof. Filippo Sassinelli poiché carente dei requisiti in punto *sumus boni iuris e periculum in mora*,

nella deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso manlevare e/o comunque tenere indenne il Prof. Marco Fisauli da ogni conseguenza ivi compresa l'eventuale soccombenza in ordine alle spese riconoscendo in campo al predetto la qualifica di contro interessato.

Con vittoria delle spese e del compenso professionale.

Foligno, 4 Novembre 2016.

Avv. Umberto Tarara

